



COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

AREA V – LL.PP. E MANUTENZIONI -

Ordinanza n. 77 del 29 Maggio 2015

Oggetto: Ordinanza contigibile ed urgente ex art. 191 D.L.vo 152/2006.

Proroga affidamento servizio di gestione e manutenzione del depuratore comunale per mesi 1.-

Premesso:

- Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Legge n. 36 del 1994, recepita con la Legge Regionale 27 aprile 1999, n. 10, ed in attuazione del decreto del Presidente della Regione del 07/08/2001 in data 01/07/2002 è stato costituito l'Ambito Territoriale Ottimale 1 Palermo di cui fa parte anche il Comune di Misilmeri;
- Che in data 14/06/2007 è stata sottoscritta tra l'A.T.O. 1 Palermo e A.P.S. S.p.A. la Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato nel territorio dell'A.T.O. 1 Palermo;
- Che per effetto della suddetta Convenzione A.P.S. S.p.A. è divenuto il soggetto Gestore dell'Ambito Territoriale Ottimale 1 Palermo, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 36/1994 E DAL d.lgs.N. 152/2006;
- Che in esecuzione dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 10 della convenzione di gestione con verbale del 15/05/2009 il comune di Misilmeri ha consegnato al Gestore d'Ambito, Acque Potabili Siciliane S.p.A., (A.P.S. S.p.A.) le opere e gli impianti afferenti il S.I.I.;
- Che con decreto del 29/10/2013 n. 159, il Tribunale di Palermo, IV Sez. Civile e Fallimentare, ha disposto la conversione in fallimento della procedura di amministrazione straordinaria cui Acque Potabili Siciliane S.P.a. in liquidazione, precedente gestore del Servizio Idrico Integrato nei comuni dell'ambito Territoriale Ottimale 1 Palermo, era stata ammessa giusta decreto del 7-8/02/2012 (R.A.S. n. 1393/012) del medesimo Tribunale;
- Che con decreto del 31/01/2014 il Tribunale di Palermo, IV Sez. Civile e fallimentare, a ratifica dell'accordo sottoscritto il 30/01/2014, tra gli altri, dai Curatori fallimentari e l'A.T.O. 1 Palermo ha disposto di restituire le reti idriche e fognarie e gli impianti di depurazione dei comuni gestiti da A.P.S. all'A.A.T.O. 1 Palermo con decorrenza dal 05/02/2014, data in cui far cessare la gestione del S.I.I. In capo alla Curatela in forza del citato accordo del 30/01/2014;
- Che il Tribunale ha autorizzato la Curatela alla prosecuzione provvisoria dell'esercizio dell'impresa sino al 14/02/2014 e successivamente sino al 21/02/2014;
- Che con ordinanza prot. n. 10059 del 5 febbraio 2014, adottata ex art. 2 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, il Prefetto di Palermo ha ordinato al Commissario Straordinario e liquidatore dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale 1 Palermo "di adottare ogni iniziativa ritenuta idonea ed opportuna per impedire l'interruzione del Servizio Idrico Integrato nel territorio dei 52 Comuni della Provincia di Palermo, già gestito da Acque Potabili Siciliane S.P.A. In fallimento (A.P.S. S.P.A.), nelle more che siano perfezionate le forme procedurali più adeguate per assicurare lo svolgimento del servizio in argomento" e, comunque per un periodo di 120 giorni a decorrere dalla notifica della stessa e, quindi, fino al 05/06/2014;
- Che allo scopo di impedire l'interruzione del S.I.I., nelle more dell'aggiudicazione ad un nuovo gestore, l'A.T.O. 1 Palermo ha sottoscritto un contratto di affitto dell'azienda A.P.S. S.p.A. in fallimento assumendo direttamente l'onere della gestione;

- Che con ordinanza prot.n. 63764 del 17/07/2014 il Prefetto di Palermo ha rinnovato l'ordinanza 05/02 fino al 31/10/2014;
- Che con successive ordinanze prot. n. 95382 del 31/10/2014, prot. n. 97264 del 06/11/2014, prot. n. 8871 del 30/01/2015 e prot. n. 19409 del 28/02/2015 il Prefetto di Palermo ha ordinato al Commissario Straordinario e Liquidatore dell'A.T.O. 1 Palermo “ di adottare ogni iniziativa ritenuta idonea ed opportuna per impedire l'interruzione del Servizio Idrico Integrato nel territorio dei 42 Comuni della Provincia di Palermo, già gestito da Acque Potabili Siciliane S.p.A. in Fallimento” fino al 10/03/2015;

Premesso, altresì:

- Che con nota prot. n. 551 del 12/02/2015 l'ATO 1-PA ha comunicato ai citati 42 Comuni che, in caso di mancato affidamento della gestione ad AMAP spa, la gestione diretta del Servizio anzidetto tornerà temporaneamente nella competenza dello stesso a decorrere dalla scadenza della proroga concessa da S.E. Il Prefetto, nelle more della unicità di gestione prevista dall'art. 172 comma 3, come sostituito dall'art. 7 comma 1 lettera i del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164 che impone l'unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale;
- Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 09/03/2015 ha respinto la proposta di affidamento della gestione del S.I.I. Alla Società A.M.A.P. S.p.A. e conseguentemente, ai sensi dell'art. 172 comma 5 del D.L.vo 152/2006, e nelle more dell'adozione dell'unicità prevista dall'art. 172 comma 3 della L. 164/2014, ha deliberato la gestione diretta del predetto servizio;
- Che in attuazione della precedente comunicazione, con nota prot. n. 648 del 18 febbraio 2015 e la successiva nota prot. n. 1026 del 11/03/2015 l'ATO1- PA ha convocato il Comune di Misilmeri per procedere alla riconsegna di reti ed impianti relativi alla gestione del Servizio Idrico Integrato di propria competenza;
- Visto il verbale di riconsegna degli impianti, delle reti e delle infrastrutture sottoscritto in data 11.03.2015, nella quale tra l'altro le parti si impegnano ad effettuare una verifica dello stato di consistenza degli impianti e delle reti in contraddittorio entro il 31/05/2015;
- Che fra le opere che fanno parte del S.I.I. del Comune di Misilmeri figura anche l'impianto di depurazione delle acque reflue, sito in contrada S. Antonio;
- Che il suddetto impianto di depurazione, già prima del trasferimento del S.I.I. ad A.P.S., era stato affidato in gestione a ditte esterne in quanto il Comune di Misilmeri non dispone di personale idoneo per effettuare la gestione diretta nè delle abilitazioni necessarie per effettuare il trasporto e lo smaltimento dei fanghi e dei rifiuti provenienti dalla grigliatura e disabbatura dei reflui;
- Che nelle more dell'affidamento del servizio a ditta specializzata nel settore nel rispetto delle procedure previste dal “Codice degli appalti” D.L.vo 163/2006 e s.m.i., con Ordinanza Sindacale n. 41 del 01.04.2015 al fine di non interrompere la gestione del servizio di depurazioni ed evitare pericoli per la salute pubblica ha affidato per mesi 2 il servizio di gestione dell'impianto di depurazione alla ditta “Ciulla Elettromeccanica” di Ciulla Luigi, con sede in Via Ammiraglio Denti di Piraino, n. 1 di Palermo P.I.04385950821;
- Che con determina n. 93 / A5 del 29.05.2015 è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 54 comma 2 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., come richiamato dall'art. 124 dello stesso decreto, con aggiudicazione al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 82 del D.L.vo.163/2006 per la gestione, conduzione e manutenzione impianto di depurazione per la durata di 6 mesi;
- Che nelle more della celebrazione della succitata gara, si provveda alla proroga per mesi 1 (uno) del servizio di gestione e manutenzione del depuratore comunale già affidato alla ditta “Ciulla Elettromeccanica” di Ciulla Luigi, con sede in Via Ammiraglio Denti di Piraino, n. 1 di Palermo P.I.04385950821 con la succitata Ordinanza Sindacale n. 41 del 01.04.2015 al

fine di non interrompere la gestione del servizio di depurazione ed evitare pericoli per la salute pubblica;

Tutto ciò premesso:

- Rilevato che per quanto sopra detto il servizio di gestione dell'impianto di depurazione si configura come urgente ed indifferibile a tutela dell'igiene e salute pubblica oltre che a tutela dell'ambiente per cui non si può porre nessun indugio ad emanare il relativo provvedimento di proroga in affidamento diretto;
- Che il servizio di gestione dell'impianto di depurazione rappresenta un obbligo inderogabile e non interrompibile per l'Ente per ovvie ragioni di carattere igienico-sanitarie ed ambientali;

Per quanto sopra, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs.vo 267/2000 si propone al Signor Sindaco di emettere la seguente ordinanza:

Di prorogare per mesi uno, alla Ditta "Ciulla Elettromeccanica" di Ciulla Luigi Via Ammiraglio Denti di Piraino, n. 1 di Palermo P.I.04385950821 il servizio di gestione, manutenzione ordinaria e smaltimento fanghi dell'impianto di depurazione sito in C.da S. Antonio, per l'importo di € 4.500,00 più IVA al 10% alle condizioni indicate nel preventivo già allegato all'Ordinanza Sindacale n. 41 del 01.04.2015.

Il Responsabile sostituto dell'Area 5
Lavori Pubblici e Manutenzioni
Geom Rosolino Raffa

Ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990, n. 142, recepita dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della legge 23.12.2000, n. 30, il sottoscritto esprime il seguente parere sulla presente ordinanza.

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica

Li.....

Il Responsabile sostituto dell'Area 5
Lavori Pubblici e Manutenzioni
Geom Rosolino Raffa

IL SINDACO

Letta la superiore proposta del Responsabile dell'Area 5;

Visto l'art. 191 del D.L.vo 152/2006;

Visto l'Art. 50 comma 5 del D.Leg.vo 267/2000;

Preso atto sussistono le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

ORDINA

- 1) alla ditta "Ciulla Elettromeccanica" di Ciulla Luigi, con sede in Via Ammiraglio Denti di Piraino, n. 1 di Palermo P.I.04385950821, di assumere con decorrenza immediata per mesi 1 sino al 30 Giugno 2015 il servizio di gestione, manutenzione ordinaria e smaltimento fanghi dell'impianto di depurazione delle acque nere sito in C.da S. Antonio per l'importo di € 4.500,00 più IVA al 10%;
- 2) Di stabilire che il servizio venga effettuato alle condizioni tecnico-amministrative descritte nel preventivo di gestione presentato il 31/03/2015 e acquisito al protocollo dell'ente al n. 9542;

- 3) Al Responsabile dell'Area 5 "Lavori Pubblici e Manutenzioni" di adottare tutti i provvedimenti di sua competenza per la consegna dell'impianto, mediante redazione di apposito verbale e di assumere il relativo impegno di spesa;
- 4) Di trasmettere la presente ordinanza ai sensi dell'art.191 comma 1 del citato D.L.vo 152/2006 e s.m.i. al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente, al Ministro della Salute, al Presidente della Regione, al Responsabile dell'Area 5 "Lavori Pubblici e Manutenzioni, al Responsabile dell'Area II Economico-Finanziaria e al Comando dei Vigili Urbani;
- 5) Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito Istituzionale dell'Ente.

Avverte

Che laddove gli obbligati non osservino quanto disposto con la presente ordinanza incorreranno nel reato di cui l'art. 650 codice penale.

Diffida

Chiunque dal porre in essere atti e/o comportamenti lesivi alla presente ordinanza con l'avvertenza che in caso di difetto si provvederà ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 codice penale.

Il Sindaco

Dott.ssa Rosalia Stadarelli

